



Daniela Milani

(associato di Diritto canonico nell'Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria")

Quando l'interruzione volontaria della gravidanza solleva ancora discussioni nello Stato e nella Chiesa¹

SOMMARIO: 1. Obiezione di coscienza e aborto fra diritti riconosciuti e negati in attuazione della legge n. 194 del 1978. - 2. La Chiesa cattolica di fronte alla soppressione del concepito: foro interno e peccato. - 3. (segue) ... foro esterno e delitto. - 4. Apparenti (?) divergenze di opinione tra Chiesa universale e locale di fronte all'aborto di una "madre-bambina". - 5. (segue) ... il diritto alla vita: una legge naturale obiettiva non derogabile in sede civile.

1 – Obiezione di coscienza e aborto fra diritti riconosciuti e negati in attuazione della legge n. 194 del 1978

Anche se la normativa sull'interruzione volontaria della gravidanza introdotta dalla legge n. 194 del 1978 rappresenta un punto fermo nel nostro ordinamento, il dibattito tra favorevoli e contrari all'aborto – mai del tutto sopito – sembra essersi particolarmente infervorato negli ultimi tempi a causa del rianimarsi dello scontro fra i diversi diritti coinvolti: della donna all'autodeterminazione, dell'embrione alla vita, dei medici all'obiezione di coscienza. Il tema del contendere verte di volta in volta sull'asserita lesione delle prerogative della madre, da un lato, o del concepito, dall'altro. A far pendere il giudizio a favore della prima o del secondo è, ovviamente, la prospettiva ideologica dalla quale esso muove. In mezzo sta il diritto dei medici all'obiezione di coscienza che, garantito dalla legge del 1978 all'art. 9, privilegia – se non altro in via di fatto – l'embrione.

Ancorché tali questioni siano state già ampiamente analizzate, sembra comunque interessante in questa sede provare a ricostruire il filo logico-giuridico del dibattito cui si accennava che, nella sua versione forse più nota a un pubblico vasto, ha preso le mosse proprio dalla questione dell'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza da parte del personale

¹ Contributo sottoposto a valutazione.



strutturato nelle aziende sanitarie in cui dovrebbe essere garantito il servizio di interruzione volontaria della gravidanza².

Ultimamente il tema ha, infatti, avuto una certa risonanza sulle pagine dei quotidiani dove, nella maggioranza dei casi, il fine perseguito dagli articoli pubblicati è stato quello di denunciare la situazione di difficoltà nella quale verserebbero quegli ospedali in cui il numero dei medici obiettori è tale da non consentire un'“efficace” prestazione del servizio, con conseguenti danni a carico delle donne³.

L'entità delle obiezioni denunciate dai quotidiani troverebbe peraltro riscontro nei numeri resi noti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 194 del 1978 con la relazione annuale diffusa dal Ministero della Salute sullo stato di attuazione della stessa che, con riferimento al 2009, individua nel 70.7% il dato nazionale dei ginecologi obiettori e nel 51.7% quello degli anestesisti, con percentuali particolarmente elevate al sud sia per gli uni (85.2% in Basilicata, 81.7% in Sicilia) sia per gli altri (64.5% in Calabria e 75.7% in Sicilia)⁴; dati che – già di per sé significativi – sarebbero tuttavia sottostimati se comparati a quelli elaborati da altre fonti⁵.

² Sul diritto all'obiezione di coscienza previsto dall'art. 9 della legge n. 194 del 1978 la bibliografia è amplissima. Fra i molti, si segnalano: A. Fiori, E. Sgreccia (a cura di), *Obiezione di coscienza e aborto*, Vita e Pensiero, Milano, 1978; **A. BOMPIANI**, *Storia parlamentare dell'art. 9: «l'obiezione di coscienza»*, in *Medicina e Morale*, 3, 1978, p. 347 ss.; **L. EUSEBI**, *Obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza*, risposta a un intervento di G. Davanzo, in *Medicina e morale*, 6, 1991, pp. 1068-70; **C. CASINI**, *Considerazioni in merito alla interpretazione dell'art. 9 della legge 194/78 sulla obiezione di coscienza alla interruzione volontaria della gravidanza*, in *Medicina e Morale*, 4, 1998, p. 759 ss. Con particolare riferimento ai profili ecclesiasticistici: **G. BONI**, *La legge n. 194 del 1978: "Derive" applicative di una legislazione da rivedere*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2, 2008, p. 821 ss.; nonché **V. TURCHI**, *I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica contemporanea*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, p. 101 ss. e la bibliografia ivi indicata.

³ Cfr. ad esempio il caso di Treviglio denunciato dall'articolo di **F. PARAVISI**, *Aborti, medici obiettori da record: non disponibili 24 su 25*, in *Corriere della Sera Bergamo*, del 31 maggio 2012 (http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/treviglio/12_maggio_31/aborti-obiettori-record-treviglio-201410796400.shtml, ultimo accesso 18 settembre 2012); nonché quello di Jesi: *Aborto, a Jesi i medici sono tutti obiettori. E all'ospedale arriva un «dottore a prestito»* denunciato da *la Repubblica* del 7 settembre 2012 (http://www.repubblica.it/cronaca/2012/09/07/news/jesi_stop_alle_interruzioni_di_gravidanza_i_ginecologi_sono_tutti_obiettori-42143237/, visitato il 18 settembre 2012).

⁴ **MINISTERO DELLA SALUTE**, *Relazione sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria della gravidanza*, agosto 2011, p. 33. La relazione analizza i dati del 2009. Il testo della relazione è pubblicato sul sito del Ministero all'indirizzo http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1585_allegato.pdf (ultimo accesso 7 settembre 2012). Sui problemi incontrati, soprattutto nel Mezzogiorno,



Singolare è però l'interpretazione che di questi numeri⁶ ha offerto la ginecologa Giovanna Scassellati in occasione di un'intervista rilasciata ad Adriano Sofri e pubblicata su *Repubblica* del 24 maggio 2012⁷.

da chi volendo interrompere la gravidanza si scontra con la mancata assicurazione del servizio si veda l'*Interrogazione a risposta in Commissione 5-06008 su obiezione di coscienza in materia di aborto* presentata da M.A. Farina Coscioni, mercoledì 25 gennaio 2012, seduta n. 576, in *XII Commissione - Resoconto di mercoledì 27 giugno 2012*, pp. 68-9, nonché pp. 77-8 per la risposta. Per far fronte ai problemi sollevati dall'elevato numero di obiezioni registrate fra ginecologi e ostetriche la regione Puglia tra il 2009 e il 2010 ha assegnato ai consultori risorse finalizzate all'integrazione della loro dotazione organica con personale non obiettore e indetto una procedura concorsuale riservata allo stesso. Tali provvedimenti sono stati successivamente annullati dal T.A.R. della Puglia. Per un commento a questa vicenda si rinvia a **D. PARIS**, *Medici obiettori e consultori pubblici. Nota a T.A.R. Puglia (Bari)*, sez. II, 14 settembre 2010, n. 3477, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2011.

⁵ Cfr. in proposito l'interrogazione n. 980 presentata il 2 luglio 2012 alla regione Lazio dai consiglieri Rossodivita e Berardo (*Criticità del servizio di interruzione volontaria della gravidanza [IVG] nella Regione Lazio*) la quale riferendo dati forniti dalla LAIGA (Libera Associazione Italiana Ginecologi per l'applicazione della legge 194/78) attesta intorno al 91,3% il numero effettivo dei ginecologi obiettori nel Lazio, denunciando pure che in 10 strutture pubbliche su 31 il servizio di interruzione volontaria della gravidanza non sarebbe attivato. Il testo dell'interrogazione sul sito della regione all'indirizzo <http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/980%20ROSSODIVITA%20ED%20ALTRI.pdf> (ultimo accesso 7 settembre 2012).

⁶ A onor del vero nelle more della pubblicazione di questo scritto il Ministero della Salute ha reso noti anche i dati relativi al 2010. Da essi si evince una sostanziale stabilizzazione dell'obiezione di coscienza tra ginecologi e anestesisti che, dopo un progressivo aumento avvenuto fra il 2006 e il 2008, ha cominciato a registrare una prima, seppure debole, flessione proprio a partire dal 2009, quasi a dispetto del dibattito scaturito intorno a questi numeri. Infatti per i ginecologi si è passati a livello nazionale dal 70.7% nel 2009, al 69.3% nel 2010; per gli anestesisti dal 51.7% al 50.8%. Sembra invece confermato il *trend* relativo alle obiezioni di coscienza registrate al sud con percentuali che superano in alcuni casi l'80% per i ginecologi (85.7% in Molise, 85.2% in Basilicata, 80.6% in Sicilia) mentre sono proporzionalmente inferiori per gli anestesisti (con punte massime del 75.9% in Molise e del 78.1% in Sicilia).

I dati sopra riportati sono pubblicati a p. 39 della relazione 2012 che, datata 8 ottobre, è stata pubblicata sul sito del Ministero all'indirizzo http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_publicazioni_1824_allegato.pdf (ultimo accesso 10 ottobre 2012).

⁷ Giovanna Scassellati dirige dal 2000 il *Day Hospital-Day Surgery* della legge 194 al San Camillo di Roma, che dal 2010 opera come centro regionale per chi non trova accoglienza presso altri ospedali dove i reparti sono stati chiusi. Il testo dell'intervista, intitolato *Quando tutti i medici sono obiettori di coscienza*. «Io, ginecologa isolata dagli obiettori con l'aborto ho perso pazienti e carriera» può leggersi anche all'indirizzo <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/05/24/quando-tutti-medici-sono-obiettore-di-coscienza.html?ref=search>, nonché su *MicroMega online* all'indirizzo <http://temi.repubblica.it/micromega-online/quando-tutti-i-medici-sono-obiettore-di-coscienza/>



Commentando gli stessi la dottoressa solleva infatti il dubbio che l'esercizio del diritto previsto dalla legge n. 194 del 1978 non sia sempre un modo per garantire alla coscienza il suo primato. Ragioni economiche – "(l)a maternità ti fa diventare amica della donna che assisti, per sempre. Con l'aborto non ti fai clienti: succede che non abbiano più voglia di vederti" – e di carriera – "(n)on ci sono primari non obiettori" – altererebbero in definitiva in senso accrescitivo i casi effettivamente riconducibili a convinzioni morali: "(p)rova a dare un incentivo materiale a chi non obietta" – conclude "e vedrai"⁸.

Quasi in concomitanza con quanto accadeva sui giornali il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) il 12 luglio 2012 ha approvato un parere in tema di *Obiezione di coscienza e bioetica* che, seppure non circoscritto all'interruzione volontaria della gravidanza, offre spunti di notevole interesse in considerazione del fine perseguito di precisare il quadro etico-giuridico destinato a regolare la materia⁹.

Il parere muove dalla convinzione che il bisogno di assicurare una "zona di rispetto" alla coscienza dei singoli "emerg(a) anche in funzione del principio pluralista (caratterizzante) le democrazie contemporanee, nonché del principio di laicità inteso come non interferenza dello Stato nei confronti della morale individuale"¹⁰. Quando tali valori entrano in conflitto con quello posto a fondamento dell'imperativo giuridico contestato non vi sarebbe altra via – secondo il Comitato – se non quella di procedere a un bilanciamento¹¹. La scelta di ricorrere a questo strumento dipenderebbe dal maturare della convinzione che il diritto non trae più la sua fonte di legittimazione dal potere di statuizione – *tout court* – bensì dai valori fondamentali della Costituzione¹²: il diritto cesserebbe, insomma, di essere autoreferenziale e autosufficiente per sposare un "principio di inclusione e di confronto sui valori fondamentali secondo ragionevolezza

entrambi visitati il 7 settembre 2012.

⁸ A Giovanna Scassellati replica **F. D'AGOSTINO**, *Diritti sporcati. Il dibattito (parziale) sui ginecologi obiettori*, in un articolo pubblicato su *Avvenire* del 27 maggio 2012, consultabile anche all'indirizzo <http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/dirittisporcati.aspx> (visto il 7 settembre 2012).

⁹ Pubblicato il 30 luglio 2012, il testo si trova sul sito ufficiale del Governo all'indirizzo http://www.governo.it/bioetica/pareri_abstract/Obiezione_coscienza20120712.pdf (visitato il 7 settembre 2012).

¹⁰ CNB, *Obiezione di coscienza e bioetica*, cit., p. 7.

¹¹ *Ivi*, p. 10 ss.

¹² *Ivi*, p. 9 che cita, ad esempio, gli artt. 2 e 3.



quale temperamento di una legalità intesa in modo rigido, astratto e senza limiti"¹³.

Ma il CNB sostiene anche che la libertà di coscienza, seppure garantita ai sensi degli artt. 2, 3, 10, 19 e 21 della Carta fondamentale, non basterebbe da sola a legittimare l'esercizio del diritto all'obiezione, dovendo piuttosto essere integrata a sua volta dal valore cui l'obietto si ispira: l'obiezione di coscienza deve, in altre parole, avere un "contenuto"¹⁴. Questo contenuto – ispirato ai diritti inviolabili dell'uomo¹⁵ – costituirebbe insieme alla libertà di coscienza il termine di comparazione con il quale è chiamato a confrontarsi, nel giudizio di bilanciamento, il valore tutelato dalla legge contestata¹⁶.

Il Comitato si premura però immediatamente di precisare altresì che quando l'obiezione di coscienza è legalmente ammessa il suo esercizio non deve mai avvenire a danno di discipline legali legittime. Detto altrimenti, se l'obiezione è già contemplata dalla legge in discussione bisogna fare in modo che l'esercizio dei diritti da quest'ultima riconosciuti sia comunque garantito, nonostante l'astensione dell'obietto¹⁷.

Mentre divampava la polemica sui rapporti fra il diritto del personale sanitario all'obiezione di coscienza e quello delle donne

¹³ CNB, *Obiezione di coscienza e bioetica*, cit., p. 9.

¹⁴ Sul moltiplicarsi delle "obiezioni di coscienza" e sulla questione del "valore legittimante" si rinvia a **C. CARDIA**, *Tra il diritto e la morale. Obiezione di coscienza e legge*, in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., maggio 2009 e a **V. TURCHI**, *Nuove forme di obiezione di coscienza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2010. Più in generale sul tema: **G. DALLA TORRE**, *Le frontiere della vita. Etica, bioetica e diritto*, Edizioni Studium, Roma, 1997.

¹⁵ Nelle sue *Conclusioni e raccomandazioni* il parere formulato dal CNB afferma espressamente che "(l') obiezione di coscienza in bioetica è costituzionalmente fondata (con riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo) e va esercitata in modo sostenibile; essa costituisce un diritto della persona e un'istituzione democratica necessaria a tenere vivo il senso della problematicità riguardo ai limiti della tutela dei diritti inviolabili (...)" (p. 18).

¹⁶ *Ivi*, p. 13. D'altra parte, si legge ancora nel parere "(q)uando la legge interviene sulla tutela di un bene fondamentale come la vita o la salute (le principali ipotesi in cui consiste l'odc nella bioetica e nel biodiritto), il valore richiamato dal medico obietto rappresenta una diversa interpretazione del valore protetto dalla Costituzione; e la tendenza della legislazione a prevedere in simili ipotesi la legittimità dell'odc testimonia, da un lato, il fatto – già in precedenza accennato – che il diritto costituzionalizzato accetta uno spazio critico nei confronti delle decisioni della maggioranza; e, dall'altro, che il riconoscimento dell'odc costituisce l'applicazione di un principio generale, sicché qualora, fuori da questi casi direttamente previsti, sia ancora in gioco un valore costituzionale dello stesso rango, il diritto all'odc sarebbe frutto non di una mera estensione analogica di queste norme, ma direttamente del principio generale di cui sono espressione".

¹⁷ *Ivi*, p. 17.



all'aborto, la Corte costituzionale – con ordinanza n. 196 del 20 giugno 2012¹⁸ – si è pronunciata infine sul ricorso promosso dal giudice tutelare del Tribunale di Spoleto in merito al caso di una sedicenne che aveva chiesto di sottoporsi a interruzione volontaria della gravidanza senza coinvolgere i genitori¹⁹. Nonostante non si tratti dell'unica ipotesi in cui il Giudice delle leggi nel corso dell'ultimo anno si è dovuto pronunciare in relazione alla fattispecie di cui all'art. 12, comma 2 della legge n. 194 del 1978 che, come noto, prevede la possibilità per il giudice tutelare di autorizzare una minore a interrompere la gravidanza senza informare i genitori quando ricorrono “seri motivi”, essa assume ai fini di questo lavoro un peculiare rilievo²⁰. La Corte è stata infatti chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 4 della predetta legge nella parte in cui prevede in capo alla donna la facoltà, in presenza delle condizioni ivi stabilite, di procedere volontariamente all'interruzione della gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, per contrasto con gli artt. 2 (tutela dei diritti inviolabili dell'uomo), 32, comma 1 (diritto fondamentale alla salute dell'individuo), 11 e 117, comma 1 (rapporti di rilievo costituzionale fra diritto comunitario e diritto interno) della Costituzione.

Il giudice rimettente ha motivato giuridicamente il suo ricorso a partire dalla sentenza della Corte di giustizia europea resa il 18 ottobre 2011 nel procedimento C-34/10, *Brüstle c. Greenpeace e V.*, recante l'interpretazione dell'articolo 6, numero 2, lettera c) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche²¹. Secondo il giudice umbro la sentenza in esame avrebbe in vero definitivamente sancito il riconoscimento a livello comunitario del principio per cui l'embrione umano, oltre a essere

¹⁸ In *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 2012 e sul sito della Corte costituzionale all'indirizzo <http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do> (visitato il 5 settembre 2012).

¹⁹ Cfr. Tribunale di Spoleto, ordinanza 3 gennaio 2012, in *Gazzetta Ufficiale*, n. 16, del 18 aprile 2012 e all'indirizzo http://www.cortecostituzionale.it/schedaOrdinanze.do?anno=2012&numero=60&numero_parte=1 (visto il 5 settembre 2012).

²⁰ Cfr. l'ordinanza della Corte costituzionale n. 126 del 7 maggio 2012 (in *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 2012) con cui si è dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità promossa in relazione all'art. 12, comma 2 della legge n. 194 del 1978 dal giudice tutelare del Tribunale ordinario di Siracusa - sezione distaccata di Augusta (ordinanza 17 ottobre 2011, in *Gazzetta Ufficiale* n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2012) per violazione degli artt. 24, 29 e 30 della Costituzione.

²¹ Il testo della sentenza in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2011, p. 650 ss. con nota di P. CAVANA, *Europa: due importanti pronunce in materia bioetica (Corte di giustizia UE sulla nozione di embrione umano, O. Brüstle c. Greenpeace e V; Corte europea dei diritti sul divieto di fecondazione eterologa, S.H. ed altri c. Austria)*, p. 617 ss.



tale fin dalla fecondazione sarebbe un individuo provvisto di autonoma soggettività giuridica; un individuo di cui l'ordinamento dovrebbe, fra l'altro, farsi carico "anche (e soprattutto) a cagione della mancanza di qualsivoglia capacità di auto-tutela da parte del diretto interessato"²².

Pur senza eccepire che la decisione della Corte di Giustizia invocata dal giudice di Spoleto a sostegno della propria tesi non affrontava questioni di natura etico-medica ma si limitava a interpretare le disposizioni della direttiva 98/44/CE alla luce del contesto e degli scopi della stessa, la Consulta ha respinto il ricorso opponendo ragioni di natura strettamente processuale. Nel merito esse si fondano sulla considerazione che l'art. 12 della legge n. 194 del 1978 non assegna al giudice tutelare una "potestà co-decisionale" ma solo "una funzione di verifica in ordine alla esistenza delle condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in piena libertà".

Ciò non significa tuttavia che il tema sollevato dal giudice tutelare non abbia anche una certa rilevanza di ordine sostanziale, se non altro in relazione ai diritti riconosciuti al "concepito" dall'art. 1, comma 1 della legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita²³.

D'altra parte è pur vero che la sentenza della Corte di Giustizia, appena ricordata, è stata di recente invocata anche a sostegno della proposta di iniziativa popolare "Uno di noi", che – registrata l'11 maggio 2012 dalla Commissione europea²⁴ – persegue l'obiettivo di ottenere la "(p)rotezione giuridica della dignità, del diritto alla vita e dell'integrità di ogni essere umano fin dal concepimento nelle aree di competenza UE nelle quali tale protezione risulti rilevante"²⁵. Obiettivo che, qualora la proposta raggiungesse gli scopi prefissati, potrebbe forse aprire un problema di compatibilità materiale con la legislazione sull'aborto non solo in Italia ma anche negli altri Stati membri dove è prevista. Sebbene infatti la proposta

²² Tribunale di Spoleto, ordinanza 3 gennaio 2012, cit., punto n. 4 del *Ritenuto in diritto*.

²³ Sul punto **V. TURCHI**, *I nuovi volti di Antigone*, cit., p. 123 ss., specialmente p. 126 ss.

²⁴ Il numero di registrazione della Commissione è: ECI(2012)000005. Tutte le comunicazioni e i documenti relativi all'iniziativa "Uno di noi" sono consultabili sul sito ufficiale della Commissione europea all'indirizzo <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005>. Oltre alle notizie concernenti l'insieme delle iniziative già proposte il sito mette a disposizione dei cittadini dell'Unione anche le informazioni e gli strumenti necessari per agevolare l'esercizio del diritto in esame.

²⁵ Cfr. l'"Oggetto" della domanda di registrazione. Per maggiori approfondimenti si rinvia a **D. MILANI**, «Uno di noi»: *l'iniziativa cittadina europea per il diritto alla vita, all'integrità e alla dignità dell'embrione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2012, p. 394 ss.



"Uno di noi" si limiti (per evidenti ragioni di attribuzione) a chiedere all'Unione solamente l'impegno a non consentire e a non finanziare nelle sfere di propria competenza azioni che presuppongano o attuino la distruzione di embrioni umani, nei fatti porrebbe la questione dell'ingresso del diritto alla vita dell'embrione in quell'"Unione di valori" su cui poggia – secondo il Preambolo della Carta dei diritti fondamentali – l'Unione stessa.

Ma questioni potrebbero sorgere anche dall'intreccio con le discipline nazionali in tema di procreazione medicalmente assistita come sembra attestare la sentenza della Corte di Strasburgo del 28 agosto 2012 nel caso *Costa e Pavan c. Italia* (ricorso n. 54270/10) che, all'unanimità ha condannato il nostro Paese per violazione dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950²⁶.

L'inquietudine che, come un tratto comune, trapela dalle vicende sin qui descritte non pare comunque una prerogativa esclusiva della sfera civile. Il dibattito sull'aborto ha infatti animato in tempi relativamente recenti anche la Chiesa cattolica dove, sebbene l'illegittimità di tale pratica non sia né discutibile né in discussione, il caso – particolarmente doloroso – di cui è stata protagonista una "madre-bambina" ha inaspettatamente sollevato un dibattito su quella che, a ben vedere, doveva essere una *nulla quaestio*. Per comprendere meglio i termini di questo dibattito – forse meno noto – conviene in via preliminare provare a ricostruire la posizione morale e giuridica della Chiesa in materia.

2 – La Chiesa cattolica di fronte alla soppressione del concepito: foro interno e peccato

²⁶ Pubblicato sul sito della Corte (<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-112992>), il testo della sentenza, tradotto in italiano a cura del Ministero della Giustizia, può leggersi anche all'indirizzo http://www.camera.it/application/xmanager/projects/camera/attachments/sentenza/testo_ingleses/000/000/511/Costa_e_Pavan.pdf (ultimo accesso, 10 settembre 2012). Per un primo commento alla sentenza in questione si rinvia a E. MALFATTI, *La Corte di Strasburgo tra coerenze e incoerenze della disciplina in materia di procreazione assistita e interruzione volontaria della gravidanza: quando i "giochi di parole" divengono decisivi*, in *AIC*, 3, 2012, del 18 settembre 2012 all'indirizzo <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/la-corte-di-strasburgo-tra-coerenze-e-incoerenze-della-disciplina-materia-di> (visto il 18 settembre 2012).



Dicevamo che per la Chiesa cattolica l'illegittimità morale dell'aborto non è in discussione. Posto che per aborto procurato la Chiesa intende "l'uccisione deliberata e diretta, comunque venga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esistenza, compresa tra il concepimento e la nascita"²⁷ questa azione rappresenta sempre, secondo il magistero, un crimine nefando e un delitto abominevole²⁸, frutto di un "disordine morale particolarmente grave"²⁹ il quale si sostanzia nell'"uccisione deliberata di un essere umano innocente"³⁰.

Proprio il carattere indifeso di chi viene soppresso nel momento in cui si affaccia alla vita spiegherebbe, secondo la Chiesa, la particolare gravità del crimine in questione acuendo, per quanto possibile, il disvalore già implicito nell'omicidio³¹. Omicidio e aborto sono infatti entrambi "Delitti contro la vita e la libertà umana" che, rispettivamente disciplinati ai cann. 1397 e 1398 del Codice di diritto canonico, difendono un principio fondamentale per la Chiesa cattolica qual'è, per l'appunto, la tutela della vita in ossequio al comandamento divino di non uccidere (Es 20, 13; Dt 5, 17).

Ciò avviene, conviene rimarcarlo, sin dal primo istante del concepimento che segna per la Chiesa l'inizio della vita. Avverso la tesi per cui l'aborto sarebbe condannabile esclusivamente dopo il decorso di un certo lasso di tempo – perché prima di allora non si sarebbe neppure in presenza di un'esistenza umana – la Chiesa oppone infatti recisamente³² la

²⁷ GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Evangelium Vitae*, 25 marzo 1995, n. 58 (corsivi nel testo). Ben diverso è il caso dell'aborto spontaneo rispetto al quale E. SGRECCIA, *Manuale di bioetica. Fondamenti ed etica biomedica*, vol. I, Vita e Pensiero, 4^a ed., Milano, 2007, p. 594 ss.. non esclude comunque che sia legittimo domandarsi se esista o meno un'obbligazione morale a evitarlo. Con particolare riferimento alla coppia essa si sostanzierebbe nel dovere di mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a ridurre i rischi del caso non appena sorga il dubbio che sia iniziata una gravidanza. In assenza di altre indicazioni i discorsi e i documenti del magistero qui citati sono consultabili sul sito ufficiale della Santa Sede all'indirizzo www.vatican.va.

²⁸ Così – ricorda la CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. *Donum Vitae*, 22 febbraio 1987, Parte I, n. 1 – l'ha definito la Costituzione del CONCILIO VATICANO II, *Gaudium et Spes*, 7 dicembre 1965, n. 51.

²⁹ GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Evangelium Vitae*, cit., n. 61 ricostruendo la tradizione cristiana sul punto. Più analiticamente al riguardo: SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Dichiarazione sull'aborto procurato*, 18 novembre 1974, nn. 5-7.

³⁰ GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Evangelium Vitae*, cit., n. 62.

³¹ *Ivi*, nn. 57 e 58. Cfr. in proposito anche la dichiarazione della CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Iura et Bona*, 5 maggio 1980, *passim*.

³² A rendere inutile lo sforzo di individuare il momento in cui avrebbe biologicamente



convinzione che "(d)al momento in cui l'ovulo è fecondato, si inaugura una nuova vita". Essa "non è (più) quella del padre o della madre, ma di un nuovo essere umano che si sviluppa per proprio conto"³³. Sicché l'embrione altro non sarebbe se non un "individuo *in itinere*" cui in nome del determinismo e del finalismo impliciti nel processo generativo deve assicurarsi fin dal concepimento il medesimo rispetto dovuto a ogni esistenza umana³⁴, indipendentemente dalle condizioni materiali e sociali del caso³⁵. Ne consegue che il diritto alla vita va difeso incondizionatamente, anche nelle situazioni più difficili e dolorose.

Questo non significa però che la Chiesa ignori completamente il senso di sofferenza e di angoscia che di frequente si accompagnano alla decisione di abortire. Lo stesso magistero³⁶ esclude infatti che tale scelta si fondi sempre ed esclusivamente su ragioni di mera superficialità, crudeltà o egoismo, corrispondendo piuttosto in molti casi al bisogno – avvertito come insuperabile – di proteggere altri beni aventi peculiare rilevanza. È quanto accade, ad esempio, quando è in pericolo l'esistenza stessa o la salute della madre; di fronte al rischio di malformazioni particolarmente gravi del nascituro; nel caso di gravidanze conseguenti ad abusi; o per l'insorgere di rilevanti difficoltà sul piano familiare, sociale ed economico³⁷.

inizio la vita di un nuovo individuo sarebbe, secondo **E. SGRECCIA**, *Manuale di bioetica*, cit., p. 546 ss., il determinismo e il finalismo naturalmente insiti nel meccanismo di autoproduzione innescato dalla penetrazione dello spermatozoo nella cellula uovo. Per una rassegna delle principali teorie scientifiche volte a individuare con esattezza l'inizio della vita si rinvia allo stesso Sgreccia, *ivi*, p. 550 ss. Cfr. inoltre **F. D'AGOSTINO, L. PALAZZANI**, *Bioetica. Nozioni fondamentali*, Editrice la Scuola, Brescia, 2007, p. 75 ss.

³³ **SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Dichiarazione sull'aborto procurato*, cit., n. 12.

³⁴ **E. SGRECCIA**, *Manuale di bioetica*, cit., p. 558.

³⁵ "Nel diritto alla vita", dichiara **GIOVANNI PAOLO II**, "ogni essere umano innocente è assolutamente uguale a tutti gli altri" (Lett. enc. *Evangelium Vitae*, cit., n. 57). Il principio di uguaglianza che ne deriva, prosegue, comporta l'inammissibilità di eccezioni o privilegi "(d)i fronte alla norma morale che proibisce la soppressione diretta di un essere umano innocente" (*ibidem*). Lo stesso principio è stato affermato dal medesimo Papa con valenza più generale nella Lett. enc. *Veritatis Splendor*, 6 agosto 1993, n. 96.

³⁶ Cfr. in particolare **SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Dichiarazione sull'aborto procurato*, cit., n. 14, nonché **GIOVANNI PAOLO II**, Lett. enc. *Evangelium Vitae*, cit., n. 58.

³⁷ A questa esemplificazione corrisponde in dottrina una casistica più o meno riconducibile alle seguenti categorie: aborto terapeutico, eugenetico, etico e psico-sociale (**I. MARTÍN SANCHEZ** [coord.], *Bioética, religión y salud*, Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2005, pp. 130-1). Considera improprie le nozioni di aborto terapeutico ed eugenetico **E. SGRECCIA**, *Manuale di bioetica*, cit.,



Nessuna di queste o di altre ragioni non meno rilevanti attribuirebbe tuttavia, secondo il magistero, "il diritto di disporre della vita altrui" anche se nella fase iniziale³⁸. L'esistenza di motivazioni soggettivamente valide, quando non addirittura drammatiche, non avrebbe in sostanza la forza di modificare il giudizio morale sulla condotta in esame. Questo giudizio deve rimanere oggettivo³⁹ a salvaguardia del "vero bene della persona in vista del suo fine ultimo"⁴⁰ che, nel caso di specie, esige l'osservanza dell'obbligo di preservare la vita umana sin dal primo istante del suo concepimento.

3 – (segue) ... foro esterno e delitto

Accanto alla condanna morale formulata dal magistero l'aborto incorre, come anticipato, anche in una pena canonica. Il can. 1398 del *Codex juris canonici* punisce difatti con la scomunica *latae sententiae* "chi procura l'aborto ottenendone l'effetto"⁴¹. La norma si rivolge a quanti, divenuti

rispettivamente alle pp. 572-3 e 581. Nel primo caso perché sopprimendo il feto non si interviene su una malattia dello stesso ma sul pericolo di vita o di salute della madre; nel secondo poiché oltre a rievocare l'ideologia nazista, non viene espresso correttamente il motivo che induce davvero a interrompere la gravidanza altrimenti costituito dall'esigenza di garantire la salute psicofisica della madre o di evitare le conseguenze da esso derivanti per la famiglia e la società.

³⁸ SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Dichiarazione sull'aborto procurato*, cit., n. 14. Si veda inoltre *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1992, nn. 2270-3.

³⁹ "Se gli atti sono intrinsecamente cattivi" – osserva GIOVANNI PAOLO II, *Lett. enc. Veritatis Splendor*, cit., n. 81 – «un'intenzione buona o circostanze particolari possono attenuarne la malizia, ma non possono sopprimerla: sono atti "irrimediabilmente" cattivi, per se stessi e in se stessi non sono ordinabili a Dio e al bene della persona (...). Per questo, le circostanze o le intenzioni non potranno mai trasformare un atto intrinsecamente disonesto per il suo oggetto in un atto "soggettivamente" onesto o difendibile come scelta».

⁴⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Veritatis Splendor*, cit., n. 82. Esclusivamente in questo modo – prosegue il Pontefice – è possibile affermare un ordine morale oggettivo che mentre obbliga senza eccezioni rispetta e promuove l'uomo nella sua autentica dignità e vocazione assicurando al contempo le condizioni per un'effettiva comunione ecclesiale.

⁴¹ Tale norma ha il suo antecedente diretto nel can. 2350, § 1 del Codice di diritto canonico del 1917 secondo il quale: "(p)rocurantes abortum, matre non excepta, incurrunt, effectu secuto, in excommunicationem latae sententiae Ordinario reservatam; et si sint clerici, praeterea deponantur". Per un commento al can. 1398 cfr. F. PÉREZ-MADRID, *Comentario al can. 1398*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. IV/1, coordinado por el Instituto Martín de Azpilcueta, Facultad de Derecho



membri della Chiesa cattolica in forza del battesimo, sono chiamati a rispettarne non solo i precetti dottrinali ma anche quelli disciplinari. Costoro, sia che praticino l'aborto, vi acconsentano, o concorrano in modo qualificato alla sua realizzazione dovranno dunque misurarsi tanto con la colpa morale quanto con la pena per esso prevista dal diritto penale canonico. La prima, per aver violato il comandamento di non uccidere nel peggiore dei modi, colpendo cioè il più inerme dei soggetti invece di proteggerlo come ci si dovrebbe viceversa aspettare da chi (al pari della madre o del medico) ha un'obbligazione speciale in tal senso; la seconda, preordinata a perseguire penalmente il carattere antiecclesiale della condotta in esame⁴², sottolineandone per un verso la gravità, per l'altro "il danno irreparabile causato all'innocente ucciso, ai suoi genitori e a tutta la società"⁴³.

Al pari dell'omicidio, sanzionato al canone immediatamente precedente⁴⁴, l'aborto è, come già detto, un "(d)elitt(o) contro la vita e la libertà umana"⁴⁵. Con esso la Chiesa punisce sia l'espulsione del feto immaturo (*ejectio foetus vivi sed non vitalis*), sia l'uccisione del feto medesimo procurata – anche nel ventre materno – in qualsiasi modo e in

Canónico, Universidad de Navarra, EUNSA, Pamplona, 1997², p. 589 ss. Nella manualistica, fra gli altri, **V. DE PAOLIS, D. CITO**, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2000, pp. 365 ss.; **R. BOTTA**, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2001, p. 231 ss.; **B.F. PIGHIN**, *Diritto Penale Canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2008, p. 505 ss. Inoltre, **G. DI MATTIA**, *L'aborto: aspetti medico-legali e punibilità in diritto canonico*, in *Apollinaris*, 61, 1988, p. 737 ss.

⁴² È infatti l'antiecclesialità dell'azione, ricorda **R. BOTTA**, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, cit., pp. 132-3, a caratterizzare il delitto nell'ordinamento della Chiesa cattolica. Per essere sanzionate con una pena canonica le condotte devono rilevare quindi non tanto e non solo sul versante del foro interno (peccato) quanto su quello esterno (pubblico) dell'attentato gravemente perpetrato ai danni dell'ordine proprio della vita ecclesiale. Peccato e delitto non sono pertanto sovrapponibili: mentre il delitto configura sempre anche un peccato, il peccato non è necessariamente un delitto e non sempre opera nei medesimi limiti. Sul particolare rapporto che intercorre fra peccato e delitto nell'ordinamento della Chiesa cattolica cfr. **M. VENTURA**, *Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996.

⁴³ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, cit., n. 2272.

⁴⁴ Oltre all'omicidio il can. 1397 punisce il rapimento, il sequestro di persona, la mutilazione – in cui secondo la dottrina ricadrebbe anche la sterilizzazione (**F. PÉREZ-MADRID**, *Comentario al can. 1397*, cit., p. 587) –, nonché il fermento.

⁴⁵ Così è rubricato il Titolo VI, Libro VI, Parte II del *Codex* del 1983 composto soltanto dai cann. 1397 e 1398 secondo la versione italiana diretta da J.I Arrieta della 6^a edizione del Codice di diritto canonico curata dall'Istituto Martín De Azpilcueta dell'Università di Navarra, Coletti a San Pietro, Roma, 2004.



qualunque tempo successivamente al concepimento⁴⁶, purché entro i primi 180 giorni dalla concezione⁴⁷.

La fattispecie esige la consumazione e l'intenzione. Il primo dei requisiti enunciati esclude il configurarsi del delitto in assenza del raggiungimento dello scopo perseguito⁴⁸: deve sussistere, in altre parole, un nesso di causalità necessaria fra la condotta abortiva e la soppressione del concepito realizzata "effectu secuto"⁴⁹. L'intenzione qualifica invece il delitto in esame in senso doloso, impedendo non solo la punibilità dell'aborto indiretto e preterintenzionale ma anche di quello conseguente alla semplice omissione della dovuta diligenza⁵⁰.

⁴⁶ Cfr. l'interpretazione autentica del can. 1398 del Codice di diritto canonico formulata dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi il 23 maggio 1988 (in AAS 80 [1988], 1818-9). Tale interpretazione ha ampliato la nozione di aborto originariamente circoscritta all'espulsione del feto immaturo incapace di vita autonoma. Non a caso il magistero, pronunciandosi sui mezzi di intercezione e di contragestazione, dopo aver sancito il configurarsi del peccato morale di aborto, non ha escluso l'integrarsi del relativo delitto pur riconoscendo le difficoltà implicitamente derivanti dal fatto di dover dimostrare il verificarsi effettivo dell'aborto nonché, come vedremo, l'esistenza di un nesso di causalità necessaria fra questo e l'azione deliberatamente posta in essere per conseguirlo. **F. PÉREZ-MADRID**, *Comentario al can. 1398*, cit., pp. 592-3 si interroga inoltre sulla possibilità di applicare la norma in esame anche alla distruzione degli embrioni fecondati in vitro arrivando, nel dubbio, a respingerla in nome del principio sancito al can. 18 del Codice di diritto canonico che impone un'interpretazione stretta delle fattispecie previste in materia penale.

⁴⁷ A tale periodo, precisa **D. CITO** in **V. DE PAOLIS, D. CITO**, *Le sanzioni nella Chiesa*, cit., p. 365, corrisponde la definizione di feto immaturo. Superata questa soglia, non si configurerebbe più l'aborto ma l'uccisione di un feto maturo, meglio nota come craniotomia.

⁴⁸ **F. PÉREZ-MADRID**, *Comentario al can. 1398*, cit., p. 590. Nello stesso senso **B.F. PIGHIN**, *Diritto Penale Canonico*, cit., p. 505.

⁴⁹ **F. PÉREZ-MADRID**, *Comentario al can. 1398*, cit., p. 590.

⁵⁰ *Ibidem*. L'autrice desume l'elemento dell'intenzionalità da due considerazioni, l'una di ordine letterale, l'altra di tipo sistematico. La prima, legata all'impiego del verbo "procurat" da cui si suppone che l'intervento debba realizzarsi "studiose et ex industria"; la seconda, al tipo di pena applicata – la scomunica *latae sententiae* – la quale, a norma del can. 1318 del Codice di diritto canonico, deve essere comminata dal legislatore soltanto nel caso di *delicta dolosa* che siano fonte di gravissimo scandalo oppure non possano essere efficacemente puniti mediante l'applicazione di pene *ferendae sententiae*. Va tuttavia precisato che, seppure per l'ordinamento canonico il dolo e la colpa siano entrambi fonti di imputabilità (cfr. can. 1321, § 1), la punibilità è disposta in termini generali soltanto con riferimento alle condotte dolose mentre per quelle colpose occorre un'esplicita previsione in tal senso (can. 1321, § 2). Cfr. **R. BOTTA**, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, cit., pp. 139-40. Più in generale sull'elemento soggettivo del reato nell'ordinamento canonico: **C. VENTRELLA MANCINI**, *L'elemento intenzionale nella teoria canonistica del reato*, Giappichelli, Torino, 2002.



Al verificarsi di queste condizioni sarà pertanto punibile tanto chi commette materialmente l'aborto – come il medico che esegue concretamente l'intervento – quanto chi, ad esempio l'anestesista, vi concorre "con la misma intención delictiva"⁵¹ mediante condotte necessarie al conseguimento dello scopo (can. 1329, § 2). La scomunica *latae sententiae* colpirà ovviamente anche la madre in qualità di esecutore materiale o di semplice "collaboratore" a seconda che, intenzionata ad abortire, agisca più o meno direttamente in tal senso.

Ai fini dell'applicazione della pena bisogna però che chi con il suo comportamento provoca o partecipa positivamente alla consumazione dell'aborto abbia consapevolezza della natura delittuosa dello stesso. Fungeranno dunque da esimenti l'ignoranza incolpevole della legge (can. 1323, n. 2) e – con maggiori probabilità di applicazione alla madre – la giovane età della stessa (comunque non superiore a 16 anni *ex* can. 1323, n. 1) o ancora il timore grave – anche se solo relativo – in cui la medesima possa incorrere (can. 1323, n. 4)⁵².

La sanzione prevista per chi procura l'aborto ottenendone l'effetto è la scomunica *latae sententiae* nella quale ci si imbatte per il fatto stesso d'aver commesso il delitto senza bisogno, come nel caso delle pene *ferendae sententiae*, di un'espressa pronuncia in tal senso (can. 1314)⁵³. Ciò non toglie che la pena *latae sententiae* possa all'occorrenza venire anche dichiarata, come quando sorge l'esigenza di puntualizzare il significato canonico di condotte particolarmente gravi e/o notorie⁵⁴.

La scomunica è indubbiamente, fra le pene medicinali⁵⁵, quella più grave, separando a vari effetti l'autore del delitto dalla comunità

⁵¹ F. PÉREZ-MADRID, *Comentario al can. 1398*, cit., p. 590. Esclusivamente di responsabilità morale si può invece parlare secondo B.F. PIGHIN, *Diritto Penale Canonico*, cit., p. 515 per gli "istigatori", come il padre del feto o i genitori della madre, i "complici accessori nonché i cooperatori in forma remota".

⁵² Quando non agiscono come esimenti le stesse circostanze possono operare da attenuanti che riducono la pena (cfr. can. 1324, § 1, nn. 4 e 5). Un'ulteriore attenuante potrebbe essere il fatto di ignorare senza colpa la sanzione annessa alla legge (can. 1324, § 1, n. 9). La circostanza di commettere più aborti autorizza invece il giudice ecclesiastico ad aumentare la pena, poiché ognuno di essi integra un delitto a sé stante (can. 1326, § 1, n. 1).

⁵³ Se l'autore del delitto è membro di un istituto religioso o secolare oppure ancora di una società di vita apostolica costui sarà anche dimesso *ispo facto* dal rispettivo istituto o dalla società di appartenenza (cfr. i cann. 695, § 1; 729 e 746). La medesima fattispecie comporta inoltre l'irregolarità a ricevere gli ordini sacri e a esercitare quelli già ricevuti (cann. 1041, n. 4 e 1044, § 1, n. 3).

⁵⁴ C. CARDIA, *La Chiesa tra storia e diritto*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 322.

⁵⁵ Diversamente dalle pene espiatorie che mirano alla riparazione pubblica dell'ordine



ecclesiale⁵⁶. Trattandosi di pena medicinale, non è in linea di principio né determinata né perpetua, venendo applicata solo fintanto che perdura la contumacia del reo, intendendosi per contumacia l'inclinazione a delinquere dello stesso. La revoca della scomunica sarà quindi possibile solamente al venir meno dell'attitudine in questione. Al verificarsi di tale condizione il reo dovrà servirsi della confessione⁵⁷ per domandare, prima, la remissione della colpa, poi, della censura (can. 1358)⁵⁸. Lo scomunicato "pentito" ha diritto all'assoluzione ma chi rimette la censura⁵⁹ può imporre una penitenza o una pena differente se ritiene che l'ordine sociale perturbato dal delitto non sia stato ancora adeguatamente ripristinato (can. 1348)⁶⁰.

ecclesiale ferito dalla commissione di un delitto punendo lo stesso, le pene medicinali – dette anche censure – sono principalmente preordinate al ravvedimento del reo. Cfr. **G. FELICIANI**, *Le basi del diritto canonico*, 2^a ed., il Mulino, Bologna, 2002, p. 127; **R. BOTTA**, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, cit., p. 63 ss.

⁵⁶ Tali effetti si differenziano anche in funzione della circostanza che la scomunica sia stata o meno dichiarata. Per approfondimenti sul punto si rinvia a **R. BOTTA**, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, cit., p. 66 ss.; **B.F. PIGHIN**, *Diritto Penale Canonico*, cit., p. 193 ss.

⁵⁷ Non a caso sul versante magisteriale **GIOVANNI PAOLO II**, Lett. enc. *Evangelium Vitae*, cit., n. 99, indirizzandosi alle donne che hanno fatto ricorso all'aborto, rivolge a esse l'invito ad aprirsi "con umiltà e fiducia al pentimento: il Padre di ogni misericordia", dice, "vi aspetta per offrirvi il suo perdono e la sua pace nel sacramento della Riconciliazione".

⁵⁸ **C. CARDIA**, *La Chiesa tra storia e diritto*, cit., pp. 320-1 il quale analizza inoltre l'ipotesi in cui la pena *latae sententiae* obblighi solamente il foro della coscienza a causa di un delitto occulto.

⁵⁹ La scomunica *latae sententiae* può essere rimessa nel caso di specie dall'Ordinario del luogo ai suoi fedeli, a chi si trovi sul suo territorio o vi abbia commesso il delitto. Nell'unica eventualità di pena non dichiarata è inoltre competente qualsiasi vescovo, ma limitatamente all'atto della confessione sacramentale (can. 1355). Quando "al penitente sia gravoso rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il Superiore competente provveda" il can. 1357, §§ 1 e 2 autorizza infine il confessore a rimettere la censura in foro interno sacramentale salvo l'onere di ricorrere a chi di dovere entro un mese. Può tuttavia accadere che al verificarsi di eventi di particolare importanza tale onere venga rimesso, come successo a Torino dal 10 aprile al 23 maggio 2010 in occasione dell'ostensione della sacra sindone (http://www.sindone.org/santa_sindone/vita_di_fede/0002_5156_Il_perdono_straordinario.html) o ancora a Madrid durante la XXVI Giornata Mondiale della Gioventù (http://www.archimadrid.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=34297:O129342, ultimo accesso in entrambi i casi il 10 settembre 2012).

⁶⁰ Se quella appena ricostruita è la disciplina vigente nell'ordinamento canonico, tutt'altra faccenda è tuttavia domandarsi se e in quali termini la sanzione prevista dall'ordinamento canonico per il caso di aborto venga effettivamente percepita dal fedele. Si ritiene infatti che la funzione pastorale alla stessa sottesa possa conseguire davvero il suo obiettivo unicamente nella misura in cui il soggetto al quale si rivolge avverta realmente la sofferenza causata dalla privazione di beni fondamentali per la sua vita



4 – Apparenti (?) divergenze di opinione tra Chiesa universale e locale di fronte all'aborto di una “madre-bambina”

A prescindere dalla responsabilità personale di chi procura l'aborto o vi collabora efficacemente l'applicazione della relativa sanzione può assumere anche “valenza sociale”. Ciò accade, come già detto, quando l'autorità ecclesiastica decide – nonostante la scomunica consegua *ipso facto* alla realizzazione dell'aborto – di dichiararla espressamente per richiamare l'attenzione della comunità, non solo ecclesiale, sul valore canonico di una condotta che per le circostanze del caso presenta profili di particolare gravità o, essendo di pubblico dominio, impone doverosi chiarimenti.

Una simile scelta non è sempre indolore dovendo talvolta misurarsi con casi estremi nella loro drammaticità che proprio per questa ragione si prestano a valutazioni differenti, spesso largamente influenzate dal contesto di riferimento. Ne è un esempio il conflitto, cui si alludeva in apertura di questo lavoro, che ha visto contrapporsi nel 2009 la Chiesa di Roma – o quanto meno una parte di essa –, da un lato, e quella brasiliana, dall'altro, in merito all'aborto di due gemelli praticato su una bambina di nove anni ripetutamente violentata dal convivente della madre.

A innescare lo scontro è stato un articolo pubblicato sull'*Osservatore Romano* a firma di Monsignor Rino Fisichella, arcivescovo all'epoca presidente della Pontificia Accademia per la Vita, il 15 marzo 2009⁶¹. In esso si denunciava come inopportuna e crudele la scelta dell'arcivescovo

spirituale. Sul punto **L. GEROSA**, *La scomunica è una pena? Saggio per una fondazione teologica del diritto penale canonico*, Éditions Universitaires, Fribourg, 1984.

⁶¹ L'articolo può leggersi anche sul sito del Vaticano all'indirizzo http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/commenti/2009/062q01b1.html (ultimo accesso 29 giugno 2012). Critiche all'articolo in discussione sono state espresse da **M. SCHOOPYANS**, *Sur l'affaire de recife et quelques autres ... Fausse compassion et vraie désinformation*, François-Xavier de Guibert, Paris, 2010 (sebbene fosse membro, al tempo della vicenda, di tre accademie pontificie: quella per la Vita, per le Scienze sociali e di San Tommaso d'Aquino). Analogamente il cardinale Giovanni Battista Re, Prefetto della Congregazione per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina, in un'intervista pubblicata sul quotidiano "La Stampa" (cfr. la cronaca degli eventi ricostruita da *Il Regno - attualità*, 8/2009, p. 242). Una traduzione non ufficiale del volume di Schooyans si trova pubblicata sul sito del Comitato Verità e Vita all'indirizzo http://www.comitatoveritaevita.it/pub/nav_SullAffare_di_Recife.php (visitato il 29 giugno 2012).



di Olinda e Recife di scomunicare pubblicamente gli autori dell'aborto, sebbene, trattandosi di pena *latae sententiae*, essa conseguisse automaticamente all'interruzione della gravidanza. Proprio perché non necessaria, tale scelta, oltre a conferire particolare diffusione alla notizia, avrebbe fornito l'impressione di una Chiesa più preoccupata di salvaguardare dinamiche istituzionali che il bene di una bambina in oggettiva difficoltà nei confronti della quale si sarebbe al contrario dovuto operare con misericordia e comprensione per restituire quella umanità e dignità di cui era stata brutalmente privata.

Senza rinnegare il principio morale della sacralità e dell'invulnerabilità della vita umana, l'articolo contestava poi l'idea che si potesse condannare con disinvoltura l'operato dei medici senza minimamente considerare il conflitto di coscienza cui va incontro chi, non facendo del suo lavoro un semplice mestiere, si trova a gestire situazioni in cui la vita e la morte si trovano irrimediabilmente in conflitto. Invece di affrettarsi a dichiarare espressamente una pena che consegue *ipso facto* alla commissione del delitto, c'era piuttosto bisogno per Monsignor Fisichella di "una testimonianza di vicinanza con chi soffre, un atto di misericordia che, pur mantenendo fermo il principio", guardasse oltre la dimensione giuridica per compiere il vero scopo del diritto canonico: "il bene e la salvezza di quanti credono nell'amore del Padre".

Punta sul vivo l'arcidiocesi di Olinda e Recife si è premurata di difendere la sua condotta diffondendo, all'indomani dell'articolo pubblicato sull'*Osservatore Romano*, un elenco di chiarificazioni volte a illustrare quanto realmente accaduto e le ragioni del proprio operato⁶². Ha così innanzitutto respinto l'accusa di aver abbandonato la fanciulla, ricostruendo in dettaglio le iniziative intraprese a sostegno della medesima e della sua famiglia (nn. 2 e 3); successivamente ha chiarito le circostanze nelle quali venne effettivamente menzionato il can. 1398 al fine

⁶² Il testo, sottoscritto da Edvaldo Bezerra da Silva (vicario generale dell'arcidiocesi di Olinda e Recife), Cicero Ferreira de Paula (cancelliere dell'arcidiocesi di Olinda e Recife), Moisés Ferreira de Lima (rettore del seminario arcidiocesano), Márcio Miranda (avvocato dell'arcidiocesi), Edson Rodrigues (Parroco di Alagoinha, diocesi di Pesqueira dove risiedeva la bambina), può leggersi in italiano in una traduzione curata dal sito del Comitato Verità e Vita all'indirizzo http://www.comitatoveritaevita.it/pub/nav_SullAffare_di_Recife.php (ultimo accesso 29 giugno 2012), dove si trovano anche due richieste di pubblicazione delle chiarificazioni stesse che, rimaste disattese, sono state inviate dall'arcivescovo di Olinda e Recife al direttore dell'*Osservatore Romano*. Il testo in portoghese all'indirizzo http://infocatolica.com/blog/puertadedamasco.php/aclaraciones_de_la_archidiocesis_de_olin (visitato il 29 giugno 2012).



di dimostrare come la vicenda in esame fosse di pubblico dominio ben prima delle dichiarazioni fatte dall'arcivescovo alla stampa (n. 5).

Ma è sulla spiegazione delle ragioni poste a fondamento della decisione dell'arcivescovo di divulgare la pena prevista per chi commette l'aborto che le chiarificazioni si fanno particolarmente incisive tanto sul versante della legge morale da applicare, quanto su quello dei vantaggi di ordine sociale derivanti dalla dichiarazione della pena in sé e per sé. Nel primo caso, al fine di riaffermare con risolutezza il principio etico vigente in materia che vieta di sopprimere una vita per salvarne un'altra (n. 4); nel secondo allo scopo di invitare i cattolici a riflettere sulla gravità dell'aborto in un paese – il Brasile – in cui tale prassi sarebbe sempre più diffusa e il silenzio della Chiesa rischierebbe non solo di creare confusione tra i fedeli ma anche di venire interpretato come mera connivenza (nn. 5 e 7). Ai medici di fede cattolica non rimarrebbe pertanto altra via, secondo le chiarificazioni in esame, se non quella di "osservare la legge di Dio" rivolgendosi, se necessario, a un direttore spirituale nei casi più controversi (n. 5).

Il disorientamento generato da questa vicenda soprattutto in America Latina, dove la Chiesa cattolica è impegnata a frenare sia il diffondersi di una mentalità incline all'interruzione della gravidanza, sia l'affermarsi di leggi o progetti di legge diretti a depenalizzare/legalizzare l'aborto – seppure a certe condizioni⁶³ – ha indotto la Congregazione per la Dottrina della Fede a intervenire con un proprio chiarimento pubblicato sempre sull'*Osservatore Romano* l'11 luglio 2009⁶⁴. In esso, senza sconfessare l'invito di Monsignor Fisichella a dimostrare più attenzione per le vicende umane e meno preoccupazione per i risvolti giuridici di una situazione

⁶³ Solo ultima in ordine di tempo è la notizia che la *Comisión de Salud* del Senato cileno ha approvato la presentazione di tre progetti di legge volti a legittimare l'aborto nel caso di violenza sessuale, di rischio per la vita della madre e di malformazioni del nascituro (http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20110906/pags/20110906165542.html, visitato il 29 giugno 2012). Particolarmente emblematica sembra poi l'iniziativa veicolata in occasione dell'*XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe* promossa dall'agenzia ONU CEPAL (*Comisión Económica para América Latina*) volta a favorire l'interruzione della gravidanza attraverso una serie di interventi in tema di salute, diritti sessuali e riproduttivi della donna previsti all'interno di un apposito documento denominato *Brasilia Consensus* (http://www.eclac.cl/mujer/noticias/paginas/6/40236/ConsensoBrasilia_ING.pdf, visto il 29 giugno 2012).

⁶⁴ **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Chiarificazione sull'aborto procurato*, consultabile anche sul sito del Vaticano all'indirizzo http://www.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20090711_aborto-procurato_it.html (29 giugno 2012). Il testo può leggersi inoltre sulla rivista *Il Regno, Documenti*, 15, 2009, p. 497 ss. cui si rinvia per le citazioni qui effettuate.



dall'esito, peraltro scontato⁶⁵, la Congregazione, dopo aver rimarcato la portata generale dei principi vigenti in materia – respingendo *in nuce* qualsiasi tentativo di aprire un varco a una sorta di “relativismo” della morale – ha rimarcato in via preliminare la distinzione esistente sul piano della legittimità fra aborto diretto e indiretto⁶⁶. È noto infatti che a differenza del primo la Chiesa non esclude in modo assoluto la legittimità del secondo, ovverossia della morte del feto conseguente a un intervento praticato sul corpo della madre al fine di salvarle la vita. Affinché questo aborto sia moralmente incolpevole occorre però il verificarsi di due condizioni: in primo luogo, che l'interruzione della gravidanza si produca in modo del tutto involontario, anche se prevedibile; secondariamente che l'intervento sul corpo della donna sia effettivamente sprovvisto di qualsiasi intenzione volta a nuocere al bambino, seppure solo in via indiretta⁶⁷.

A parte queste considerazioni, di per sé quasi scontate, la Congregazione tratta però anche due profili di stretta rilevanza per la controversia sollevata dalla vicenda in esame: l'uno, relativo al tema del conflitto di coscienza del medico; l'altro, al tipo di protezione da assicurare in termini giuridico-sociali al diritto alla vita di ogni individuo.

Circa la responsabilità degli operatori sanitari la Congregazione (verosimilmente per scongiurare il rischio di interpretazioni strumentali del messaggio di Monsignor Fisichella, propense ad affermare una libertà di coscienza assoluta) ricorda l'unico principio-guida che deve orientare il medico nelle sue scelte, vale a dire, il rispetto per la vita umana e la sua sacralità, tanto più doveroso in un ambito in cui scienza e tecnica conferiscono all'uomo il potere di intervenire direttamente sulla vita e sulla morte⁶⁸.

Il carattere irrinunciabile di tale diritto orienta la Congregazione anche nello svolgimento del ragionamento relativo al secondo dei profili enunciati. Al pari degli altri diritti inalienabili della persona quello alla vita non dipenderebbe infatti da alcuna concessione, ma apparterebbe alla natura umana in quanto "inerent(e) alla persona in forza dell'atto

⁶⁵ *Ivi*, p. 497.

⁶⁶ *Ivi*, p. 498.

⁶⁷ In questo senso già **PIO XII**, *Discorso ai partecipanti al Convegno del "Fronte della Famiglia" e della Federazione delle associazioni delle famiglie*, 27 novembre 1951.

⁶⁸ **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Chiarificazione sull'aborto procurato*, cit., p. 498, citando testualmente **GIOVANNI PAOLO II**, Lett. enc. *Evangelium Vitae*, cit., n. 89.



creativo da cui ha preso origine"⁶⁹. Proprio questa proprietà, facendo del diritto alla vita "un elemento costitutivo della società civile e della sua legislazione"⁷⁰, obbligherebbe lo Stato a operare a suo vantaggio e a sanzionare tutte le violazioni del caso. Se così non fosse, conclude la Congregazione, si lederebbe non solo il principio di uguaglianza, con l'aggravante di colpire soggetti assolutamente indifesi, ma si minerebbero anche i presupposti stessi dello Stato di diritto⁷¹.

5 – (segue) ... il diritto alla vita: una legge naturale obiettiva non derogabile in sede civile

Se quanto da ultimo osservato sembra in linea con le posizioni sostenute da chi in sede civile sta combattendo a diversi livelli la sua battaglia per ottenere il riconoscimento del diritto alla vita sin dal concepimento, non altrettanto può dirsi sul versante dell'obiezione di coscienza, nonostante il ruolo fondamentale che essa svolge in materia.

Stupisce in effetti l'assenza nella chiarificazione della Congregazione per la Dottrina della Fede di qualsiasi riferimento, diretto o indiretto, all'obiezione di coscienza del personale sanitario.

La sorpresa è tanto più grande se si considera il ruolo centrale che il magistero della Chiesa cattolica attribuisce da sempre a tale istituto come strumento idoneo a fornire a ciascun individuo una "legittima" via di fuga di fronte a leggi civili considerate moralmente intollerabili⁷².

Per ovviare a tale lacuna sarebbe bastato proseguire nella citazione del passo dell'*Evangelium Vitae*, il n. 89, evocato dalla Congregazione proprio al fine di indicare l'unico principio-guida che deve orientare le scelte di quanti nell'esercizio della professione sanitaria sono in qualche misura chiamati a cooperare all'aborto. Tale passo continua, infatti,

⁶⁹ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Chiarificazione sull'aborto procurato*, cit., p. 498.

⁷⁰ Ibidem (corsivi nel testo). In tal senso già la CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. *Donum Vitae*, cit., Parte III.

⁷¹ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Chiarificazione sull'aborto procurato*, cit., p. 498. Cfr. inoltre *Id.*, Istr. *Donum Vitae*, cit., Parte III.

⁷² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Evangelium Vitae*, cit., nn. 73-74. In dottrina, fra i molti, E. Sgreccia, J. Laffitte (a cura di), *La Coscienza Cristiana a Sostegno del Diritto alla Vita. Atti della XIII Assemblea della Pontificia Accademia per la Vita (23 -25 febbraio 2007)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008.



asserendo che "(i)l rispetto assoluto di ogni vita umana innocente esige anche l'esercizio dell'obiezione di coscienza"⁷³.

Il medesimo principio viene ribadito all'interno della *Carta degli operatori sanitari* che predispone una sorta di "codice deontologico" per i cattolici esponendo in modo organico e sintetico l'intera dottrina della Chiesa in materia di salute e rispetto della vita⁷⁴. In aggiunta al principio appena considerato la Carta precisa però ancora che l'obiezione di coscienza – oltre a ricomporre il conflitto fra morale e diritto – assume il significato di una denuncia sociale contro l'ingiustizia commessa a danno di vite innocenti (n. 144)⁷⁵.

In questa particolare prospettiva analogo valore potrebbe assumere inoltre il dissenso di chi, in veste di legislatore, è chiamato a pronunciarsi su provvedimenti volti a favorire l'aborto o, più in generale, a violare il diritto alla vita e alla dignità della persona. Seppure non realizzi un'obiezione di coscienza in senso tecnico, tale dissenso assumerebbe infatti per la Chiesa cattolica il significato di una condotta che, se da un lato rivendica il primato della morale, dall'altro produce rilevanti conseguenze di ordine giuridico e sociale. Prima fra tutte, il fatto di ribadire l'esistenza con riferimento ai diritti fondamentali della persona di una legge naturale obiettiva non derogabile in sede civile⁷⁶.

Di fronte a tale criterio è evidente che il mero esercizio della funzione legislativa in forma democratica possa rivelarsi talvolta inadeguato come, *mutatis mutandis*, sembra desumersi anche dal parere adottato il 12 luglio 2012 dal CNB. Il primato della morale denuncierebbe infatti – in sé e per sé – l'insufficienza del principio maggioritario a gestire,

⁷³ Corsivi nel testo. Per un commento all'obiezione di coscienza nell'*Evangelium Vitae* si rinvia a V. TURCHI, *L'obiezione di coscienza*, in A. López Trujllo, J. Herranz, E. Sgreccia (a cura di), *"Evangelium Vitae" e Diritto. Atti del Convegno Internazionale (23-25 Maggio 1996)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1997, p. 173 ss.

⁷⁴ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER GLI OPERATORI SANITARI, *Carta degli Operatori Sanitari*, 1995, all'indirizzo http://www.academiavita.org/index.php?option=com_content&view=article&id=397&catid=72&Itemid=219&lang=it, n. 143 (ultimo accesso 23 giugno 2012).

⁷⁵ *Ivi*, n. 144. Circa l'esigenza di combattere l'aborto non solo giuridicamente, attraverso un'appropriata azione politica, ma anche socialmente e culturalmente cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Dichiarazione sull'aborto procurato*, cit., nn. 26-27.

⁷⁶ Più diffusamente in proposito GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Evangelium Vitae*, cit., n. 69 ss. In dottrina i contributi pubblicati in A. López Trujllo, J. Herranz, E. Sgreccia (a cura di), *"Evangelium Vitae" e Diritto*, cit., di G. DALLA TORRE, *Le leggi contro la vita: il loro significato politico-giuridico*, p. 99 ss.; T. STYCZEN, *Le leggi contro la vita: analisi etico-culturale*, p. 213 ss.; A. OLLERO, *Convicciones personales y actividad legislativa*, p. 229 ss.



come in ultimo evidenziato da Benedetto XVI, le "questioni fondamentali del diritto, nelle quali è in gioco la dignità dell'uomo e dell'umanità"⁷⁷. Chi in tutti questi casi è coinvolto nel procedimento legislativo non dovrebbe – secondo il magistero – arrendersi a logiche fondate su maggioranze d'opinione volubili, ma rimanere fedele alla legge naturale iscritta nel cuore dell'uomo⁷⁸.

Il punto è che questa auspicata fedeltà al diritto naturale presuppone l'adesione a un preciso modello antropologico-culturale rispetto al quale non è detto che si possa facilmente realizzare una convergenza di vedute o di interessi⁷⁹. Tale convergenza, già complessa se perseguita sul terreno dei diritti religiosi (essendo affatto scontata la confluenza dei diversi insegnamenti sui singoli interrogativi posti dalla bioetica) pare ancora più improbabile quando alla prospettiva religiosa si sostituisce un orientamento laico, con tutte le declinazioni del caso.

Diventa allora essenziale stabilire se questo conflitto, immanente nelle differenze ontologicamente esistenti fra le diverse istanze interessate, sia davvero insuperabile. Benché nel merito sembra doversi propendere per una risposta affermativa, nel metodo vi sono forse gli spazi – ma questa è un'ipotesi di lavoro tutta da sviluppare – per provare a impostare un confronto a più voci fra i diversi agenti coinvolti: da un lato la scienza, dall'altro i saperi religiosi, quelli "laici" e le altre scienze umane interessate. Dal confronto fra questi agenti (peraltro da individuare)

⁷⁷ **BENEDETTO XVI**, Discorso del 22 settembre 2011 al *Reichstag* di Berlino in occasione del suo ultimo viaggio apostolico in Germania (secondo la versione italiana pubblicata sul sito del Vaticano).

⁷⁸ Riprendendo un concetto già introdotto nell'enciclica *Caritas in Veritate*, 29 giugno 2009, n. 51, **BENEDETTO XVI** nel Discorso del 22 settembre 2011, cit., parla in proposito di "ecologia dell'uomo", per sottolineare come questi "poss(egga) una natura che deve rispettare e che non può manipolare a piacere. L'uomo non è soltanto una libertà che si crea da sé (...). Egli è spirito e volontà, ma è anche natura, e la sua volontà è giusta quando egli rispetta la natura, la ascolta e quando accetta se stesso per quello che è (...). Proprio così e soltanto così si realizza la vera libertà umana". Com'è noto, parzialmente diversa è invece l'ipotesi di un parlamentare il cui voto risultasse determinante al fine di favorire una legge meno permissiva: se non fosse possibile scongiurarla o abrogarla per intero, egli sarebbe legittimato a sostenerla, purché a condizione di far presente la propria inequivocabile posizione sul tema. Una decisione siffatta, precisa **GIOVANNI PAOLO II**, Lett. enc. *Evangelium Vitae*, cit., n. 73, non integrerebbe infatti gli estremi di "una collaborazione illecita a una legge ingiusta", ma si configurerebbe piuttosto come un "legittimo e doveroso tentativo di limitarne gli aspetti iniqui".

⁷⁹ Più diffusamente sul punto **L. ZANNOTTI**, *Questioni di vita o di morte*, in **V. TOZZI**, **G. MACRÌ**, **M. PARISI**, *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 289 ss.



potrebbe forse venire a chi in sede civile è chiamato a trovare risposte concrete su problemi reali un ausilio per la comprensione e la gestione delle singole questioni⁸⁰. Qualora si ritenga, infatti, che gli interessi da questi agenti rappresentati debbano essere, quanto meno ascoltati, il

⁸⁰ Impostazione che sembra espressamente auspicata da **GIOVANNI PAOLO II**, Lett. enc. *Evangelium Vitae*, cit., n. 95 quando, nel ricercare strategie volte a rinnovare la cultura della vita, invita a "promuovere un confronto serio e approfondito con tutti, anche con i non credenti, sui problemi fondamentali della vita umana, nei luoghi dell'elaborazione del pensiero, come nei diversi ambiti professionali e là dove si snoda quotidianamente l'esistenza di ciascuno". Ma la logica del contraddittorio a più voci trova autorevoli sostenitori anche sul versante laico della bioetica rispetto al quale gli sviluppi della riflessione interdisciplinare sembrano evolvere talvolta in direzione transdisciplinare per spingersi in qualche caso addirittura verso l'auspicio di forme di "contaminazione metodologica". Cfr., a titolo meramente esemplificativo, **F. FRENI**, *Biogiuridica e pluralismo etico-religioso. Questioni di bioetica, codici di comportamento e comitati etici*, Milano, 2000; **L. PALAZZANI**, *Problemi bioetici e biogiuridici nella società multietnica*, in F. Compagnoni, F. D'agostino (a cura di), *Il confronto interculturale: dibattiti bioetici e pratiche giuridiche*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2003, p. 11 ss; **R. GALLINARO**, *Caos e complessità. Nuove sfide per la bioetica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003 pubblicato all'interno della collana *Bioetica e Valori* diretta da Pasquale Giustiniani e Goffredo Sciaudone. Nella stessa collana: **M.A. LA TORRE**, *Bioetica e multiculturalismo. Verso una bioetnoetica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004. Si vedano inoltre **S. FERRARI**, *Bioetica interculturale*, in Comitato Nazionale per la Bioetica, *Il Comitato Nazionale per la Bioetica: 1990-2005, quindici anni di impegno. Atti del Convegno di Studio, Roma, 30 novembre - 3 dicembre 2005*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Roma, 2005, p. 183 ss.; **K. SEELMANN**, *Dalla bioetica al biodiritto*, Memoria dell'Istituto Italiano per gli studi filosofici, a cura di Paolo Becchi, Bibliopolis, Napoli, 2007; **E. PAOLOZZI**, *La Bioetica. Per decidere della nostra vita*, Marinotti edizioni, Milano, 2009; **L. BATTAGLIA**, *Bioetica senza dogmi*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2009. Nel quadro di un discorso più generale: **A. SCOLA**, *Il Ius divinum e la cultura contemporanea*, in J.I. Arrieta (a cura di), *Ius divinum*, Marcianum Press, Venezia, 2010, p. 49 ss. La comparazione fra diritti religiosi è stata peraltro già sperimentata a vari livelli. Per un'introduzione al tema; L. Biagi, R. Pegoraro (a cura di), *Religioni e Bioetica. Un confronto sugli inizi della vita*, Gregoriana Libreria Editrice, Padova, 1997; S. Allievi (a cura di), *Salute e salvezza. Le religioni di fronte alla nascita, alla malattia e alla morte*, Claudiana EDB, Bologna, 2003; **I. MARTÍN SANCHEZ** (coord.), *Bioética, religión y salud*, cit.; **G. BUONO, P. PELOSI**, *Bioetica, Religioni, Missioni. La bioetica a servizio delle missioni*, EMI, Bologna 2007; **M. ARAMINI**, *Bioetica e religioni*, Paoline Editoriale Libri, Milano, 2007; E. Camassa, C. Casonato, (a cura di), *Bioetica e confessioni religiose. Atti del convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 12 maggio 2006*, Quaderno n. 76, Università di Trento, Trento, 2008, nonché il numero monografico della rivista *Studia Bioethica*, vol. 2, n. 3 (2009) sul tema *La cultura della vita nelle religioni*. Da ultimo le voci *Bioétique, Droits internes des religions, Catholicisme, Judaïsme e Protestantisme* rispettivamente redatte da **D. MILANI, M. AZOULAY E D. MÜLLER** in **F. MESSNER** (sous la direction de), *Dictionnaire Droit des Religions*, CNRS Editions, Paris, 2010, p. 101 ss.



confronto interdisciplinare fra la scienza e le differenti posizioni ideologico-religiose potrebbe auspicabilmente contribuire a far acquisire una conoscenza più consapevole dei singoli punti di vista radicati nei rispettivi statuti epistemologici. Ciò permetterebbe verosimilmente di elaborare forme di bilanciamento più idonee a governare i dilemmi morali generati dall'interferire dell'uomo con l'ordine naturale: se non la soluzione ideale, il "male minore", ma un male il più possibile condiviso che dovrebbe comunque far salva la clausola di salvaguardia offerta da un esercizio del diritto all'obiezione di coscienza conforme a Costituzione.